

TRA

L'I.C. "Nino Navarra" con sede in Alcamo Via Kennedy n.1, in persona del Dirigente Scolastico Giacomo Raspanti (di seguito "Titolare del trattamento")

E

Il Dott. Marco Bresciani con sede in Castellammare del Golfo via C.DA BOCCA DELLA CARRUBBA 54, indirizzo email: dr.bresciani@gmail.com in qualità di medico competente (di seguito, il "Contitolare del trattamento");

di seguito il Titolare del trattamento e il Contitolare del trattamento saranno indicati congiuntamente come le Parti o Contitolari e ciascuna separatamente come la Parte.

VISTI I RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Regolamento europeo 2016/679** (art. 9, lett. H) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento delle persone fisiche nonché alla libera circolazione di tali dati.
- **Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**: "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal decreto legislativo n. 101 del mese di agosto 2018.
- **Provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Autorizzazione - N° 1 - al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro con la quale si autorizza anche l'attività svolta:**
 - c) dal medico competente in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, in qualità di libero professionista o di dipendente dei soggetti di cui alla lettera a) o di strutture convenzionate;
 - d) dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche territoriale e di sito.
- **Linee guida edite dal Garante Privacy in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico.** Le linee guida, con riferimento al medico competente precisa.

Anche il datore di lavoro pubblico deve svolgere alcuni trattamenti di dati in applicazione della disciplina in materia di igiene e sicurezza del lavoro. La disciplina di riferimento, che attua anche alcune direttive comunitarie e si colloca nella cornice più ampia delle misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori, pone direttamente in capo al medico competente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro la sorveglianza sanitaria obbligatoria e il correlato trattamento dei dati contenuti in cartelle cliniche. In questo ambito il medico competente effettua accertamenti preventivi e periodici sui lavoratori e istituisce, curandone l'aggiornamento, una cartella sanitaria e di rischio. Detta cartella è custodita presso l'amministrazione "con salvaguardia del segreto professionale, e consegnata in copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta"; in caso di cessazione del rapporto di lavoro le cartelle sono trasmesse all'Azienda Sanitaria di competenza, in originale e in busta chiusa.

In relazione a tali disposizioni, al medico competente è consentito trattare dati sanitari dei lavoratori anche mediante annotazione nelle cartelle sanitarie e di rischio, e curando le opportune misure di sicurezza per

salvaguardare la segretezza delle informazioni trattate. Ciò, quale che sia il titolare del trattamento effettuato a cura del medico.

Alle predette cartelle il datore di lavoro non può accedere, dovendo soltanto concorrere ad assicurarne un'efficace custodia nei locali dell'amministrazione (anche in vista di possibili accertamenti ispettivi da parte dei soggetti istituzionalmente competenti) ma "con salvaguardia del segreto professionale".

Il datore di lavoro pubblico è tenuto, su parere del medico competente (o qualora quest'ultimo lo informi di anomalie imputabili all'esposizione a rischio), ad adottare le misure preventive e protettive per i lavoratori interessati; in questo specifico contesto il datore di lavoro può accedere al giudizio di idoneità del lavoratore allo svolgimento di date mansioni, anziché alle specifiche patologie accertate. Il medico può farsi assistere da personale sanitario, che deve essere designato quale autorizzato al trattamento dei dati personali impartendo ad esso specifiche istruzioni per salvaguardare la segretezza delle informazioni trattate. In tal caso, a prescindere da quale sia il titolare del trattamento e dagli eventuali obblighi in tema di segreto d'ufficio, il medico competente deve predisporre misure idonee a garantire il rispetto del segreto professionale da parte dei propri collaboratori che non siano tenuti per legge al segreto professionale, mettendoli ad esempio a conoscenza di tali disposizioni e delle relative sanzioni.

PREMESSO CHE

- a) L'I.C. Nino Navarra e il Dott. Marco Bresciani hanno in corso di validità un contratto di prestazione di servizi professionali – Sorveglianza Sanitaria ai sensi del d. lgs 81/08.
- b) Detto contratto di Sorveglianza Sanitaria si rende necessario per assolvere agli obblighi di legge previsti dal su citato decreto legislativo.
- c) Il Titolare e il Contitolare del Trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del Trattamento.
- d) La normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali impone una serie di obblighi e vincoli al trattamento di dati personali da parte del Titolare del trattamento, che influenzano il Trattamento in questione.
- e) In particolare, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (EU) 2016/679, allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento, essi sono contitolari del medesimo trattamento.
- f) I contitolari del trattamento devono, pertanto, determinare in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente.
- g) L'accordo suddetto deve, pertanto, disciplinare gli obblighi dei contitolari con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché i rispettivi ruoli nella comunicazione delle informazioni agli interessati.
- h) In virtù del rapporto intercorrente con il Contitolare, è intenzione del Titolare determinare congiuntamente con quest'ultimo le finalità e le modalità del Trattamento.
- i) Con il presente accordo (di seguito l'"Accordo") il Titolare del trattamento intende dunque instaurare con il Contitolare un rapporto di contitolarità nel Trattamento e disciplinare, di conseguenza, i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli interessati.

- j) Nell'ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, tanto il Titolare quanto il Contitolare dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto tra le Parti come sopra rappresentante

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

1.1. Con il presente Accordo il Titolare e il Contitolare determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento (EU) 2016/79, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali derivanti dal contratto di Sorveglianza Sanitaria. Con il presente Accordo le Parti stabiliscono, altresì, i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

1.2. La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4.2 del Regolamento ed ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati già presenti, in tutti gli archivi sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.

1.3. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento (EU) 2016/679, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun contitolare del trattamento.

Art. 2 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI CONTITOLARI

2.1. Il Contitolare condivide le decisioni relative alle finalità e modalità del trattamento di dati e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento (EU) 2016/679 e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali.

2.2 Il Dott. Marco Bresciani, in qualità di Contitolare del trattamento, assumendo l'incarico di trattare completamente ed esclusivamente la disciplina in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ex legge 81/2008, è obbligato ad adempiere alle seguenti obbligazioni:

1. Preparare e consegnare, a sua cura, all'interessato l'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo, al momento dell'assunzione della pratica spedita dal Dirigente scolastico.
2. Redigere il Registro della attività dei trattamenti.
3. Nominare, ai sensi dell'art. 28 comma 1, suoi collaboratori, se necessario, come previsto dalla autorizzazione n. 4, in qualità di autorizzati al trattamento e sotto la sua autorità avendo cura di fornire adeguata formazione in merito alla protezione dei dati.

2.3. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento suddetto sarà redatta e fornita dal Contitolare, il quale dovrà precisare nell'informativa medesima, in modo chiaro e comprensibile per l'interessato, la contitolarità del Trattamento.

2.4. Le Parti convengono inoltre che i reclami e le richieste di esercizio dei diritti presentati dai contraenti o utenti saranno gestiti in via esclusiva dal Titolare restando in ogni caso inteso che gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti di entrambi i Contitolari ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento sopra citato, evocando

ciascun Titolare, indipendentemente dall'altro, dinanzi all'Autorità Nazionale di Controllo (ANC) e/o la giustizia nazionale.

2.5. In considerazione delle modalità tecniche di trattamento dati anche particolari (ex sensibili) relative alle visite mediche il Contitolare sarà responsabile di eventuali danni cagionati agli interessati per uso illegittimo, perdita di dati, inidonee misure tecniche od organizzative di sicurezza ecc..

2.6. Anche i danni provocati all'interessato in casi di forza maggiore, saranno a carico del Contitolare.

2.7. Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Regolamento (EU) 2016/679, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente Accordo.

ART. 3 SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITÀ

3.1 Il Contitolare del Trattamento si impegna a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarietà instaurato con il Titolare.

3.2 In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

ART. 4 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

4.1. Titolare e Contitolare del Trattamento sono tenuti a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati nell'ambito del rapporto di contitolarietà, conformemente al piano della sicurezza stabilito.

ART. 5 DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

5.1 Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.

5.2 L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

5.3 Con il presente Accordo le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o accordo tra esse esistente, relativo al trattamento dei dati personali.

5.4 Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.

La Scuola

Il Medico competente



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.re Giacomo Raspari

Dott. Marco Bresciani
Medico Competente del Lavoro
Spec. in Ig. e Medicina Preventiva
C.F. BRB MBI 73L23 P704E
P.IVA 02260630815
O.M.C.E.O. TP 3107

Luogo e data _____